

Caso Berlusconi. Il cattivo esempio di Giolitti (pp.1 e 19)

Nel riacutizzato scontro sulla giustizia, non sono mancate negli ultimi giorni autorevoli voci che hanno sottolineato l'insipienza della politica nell'abolire la garanzia dell'immunità parlamentare fissata dai Costituenti all'art 68. Da quell'abolizione è certamente derivato uno squilibrio nel rapporto politica-magistratura, a vantaggio di quest'ultima, ma non certo a vantaggio del sano svolgersi della vita democratica. Come tutti sanno la spinta potente venne da tangentopoli, che generò furia giustizialista e indignazione verso la politica. Ma, per onestà, bisogna aggiungere che anche distaccati benpensanti non pensavano granché bene dell'autorizzazione a procedere, che da necessario scudo protettivo, nella pratica parlamentare s'era trasformata in un privilegio generalmente immotivato. Conseguenza questa solo in parte spiegabile con i limiti oggettivi d'ogni giurisdizione 'domestica' (i magistrati, dal canto loro, in materia hanno fatto anche peggio). Grava infatti, nel sentire profondo, un vizio antico: il riverire il diritto nelle sue astrazioni formali ed il conformare invece la vita concreta ad 'aggiustamenti' e 'interpretazioni' di comodo. È una lunga storia, ben scritta da acuti storici del diritto, che può essere emblemizzata dall'Azzecagarbugli manzoniano, che ha un 'diritto' per ogni esigenza, e dalla citatissima espressione giolittiana, cinicamente raffinata ("Il diritto per gli amici va interpretato, per i nemici va applicato").

Questa logica sembra ancora viva e imperante oggi in non poche dichiarazioni sul caso Berlusconi, nelle quali il diritto appare, ancora una volta, piegato ad 'alte e nobili' ragioni politiche (le quali, sia detto per inciso, per esser tali, dovrebbero essere da ambo le parti predicate e praticate in altra sede).

I termini del caso sono ormai noti: si discute se la decadenza dalla carica di parlamentare, in caso di intervenuta condanna definitiva, sia configurabile come sanzione aggiuntiva o come causa d'ineleggibilità.

Nel primo caso, qualunque sia la natura della sanzione, penale o amministrativa, vale il principio dell'irretroattività. Ciò vuol dire che essa non è applicabile a fatti e violazioni compiute prima dell'entrata in vigore della legge che l'ha istituita (sia per le sanzioni penali che per quelle amministrative il principio d'irretroattività è infatti espressamente sancito, rispettivamente dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione e dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Voler considerare l'ipotizzata decadenza alla stregua di una qualunque altra ipotesi di sopravvenuta causa d'ineleggibilità, dovrebbe far dimenticare che

nel caso specifico l'ineleggibilità è comunque conseguenza del reato, con tutto ciò che ne deriva.

Ma in un caso del genere, se si vuole gravato da dubbi interpretativi, dovrebbe valere – questa volta senza ombra di dubbio - la regola dell'*in dubio pro reo*, tramandata dalla sapienza giuridica romana e parte di quei principi generali dell'ordinamento cui ricorrere come estrema *ratio*. E il principio, si badi bene, ha valenza generalissima, non solo in tema di prove (l'abolizione dell'equivoca formula di assoluzione per insufficienza di prove ne è stata logica conseguenza), ma anche in tema d'interpretazione delle leggi (il *benignius interpretandum* è scolpito nel Digesto giustiniano e nella prima legge dell'appena costituito Regno di Sicilia). A ciò si aggiunga altro pertinentissimo principio guida: “nell'interpretazione delle norme elettorali non si può prescindere dal principio generale del cosiddetto *favor* dell'eletto” (citazione da fonte giurisprudenziale).

A questi indiscussi canoni di civiltà giuridica è auspicabile si ispiri, comunque, la Giunta delle elezioni del Senato, ricordando di dover applicare la legge come 'giudice' imparziale (come vorrebbe l'ordinamento, rifiutando le suggestioni 'giolittiane'). Si può sperare che avvenga in Senato ciò che non avviene sempre neppure nei templi della Giustizia? Anche questo potrebbe essere un segnale della rinascita di una politica forte e responsabile.

Ortensio Zecchino